


# COMUNE DI MOGLIANO

(Provincia di Macerata)



## REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2003

IL SINDACO  
*Gianni Giuli*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Lorenzo Cerquetella*

**SOMMARIO**

	Pag.
ART. 1 - DENOMINAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE. _____	3
ART. 2 - MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI – CONSISTENZA. _____	3
ART. 3 - MERCATI SETTIMANALI DEL MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI, SABATO, DOMENICA – CONSISTENZA. _____	3
ART. 4 - DISCIPLINA DEI MERCATI SETTIMANALI. _____	4
ART. 5 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VUOTI. _____	5
ART. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO NEI CASI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. _____	5
ART. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE. _____	5
ART. 8 - FIERE DELL’ASCENSIONE E DEL PATRONO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.	6
ART. 9 - RISERVA DEI POSTEGGI DURANTE LE FIERE. _____	6
ART. 10 - MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE. _____	7
ART. 11 - ISTITUZIONE DEL CANONE. _____	7
ART. 12 - NORME IGIENICO – SANITARIE. _____	8
ART. 13 - DEROGHE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA. _____	8
ART. 14 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO AMBULANTE. _____	8
ART. 15 - ABROGAZIONE DI NORME E NORMA DI CHIUSURA. _____	8

**Art. 1 - DENOMINAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE.**

1. Nell’ambito delle classificazioni del commercio su aree pubbliche operate dall’art. 20 della L.R. 4/10/99 n. 26, all’interno del Comune di Mogliano e nell’arco dell’anno, sono autorizzate le seguenti fiere e mercati (già istituiti con precedenti atti comunali):

Mercato settimanale del Martedì, tipologia “mercato ordinario”;

- a) Mercato settimanale del Mercoledì, tipologia “mercato ordinario”;
- b) Mercato settimanale del Giovedì, tipologia “mercato ordinario”;
- c) Mercato settimanale del Venerdì, tipologia “mercato ordinario”;
- d) Mercato settimanale del Sabato, tipologia “mercato ordinario”;
- e) Mercato settimanale della Domenica, tipologia “mercato ordinario”;
- f) Fiera dell’Ascensione, tipologia “fiera ordinaria”;
- g) Fiera del Patrono, tipologia “fiera ordinaria”.

**Art. 2 - MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ – CONSISTENZA.**

1. Il mercato settimanale del martedì è costituito da n. **42** posteggi delle dimensioni indicate nell’allegato A e dislocati come da planimetria allegata sub A, nelle seguenti vie: P.zza Garibaldi, via Roma, v.le XX settembre, P.le S. Michele.

2. I posteggi n. **36, 39, 41**, sono riservati ai produttori agricoli.

3. I posteggi siti in P.le S. Michele, e quelli che vanno dall’intersezione (in prossimità dell’ex Ospedale) tra via XX settembre e P.le S. Michele, fino all’inizio della zona riservata al mercato, contrassegnati con i n.ri **36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46**, sono riservati alle piantine di ortaggi, animali da cortile, prodotti ittici freschi, frutta e verdura, formaggi.

**Art. 3 - MERCATI SETTIMANALI DEL MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO, DOMENICA – CONSISTENZA.**

1. Nei giorni diversi dal martedì, sono previsti mercati settimanali nelle aree individuate nelle planimetrie allegate sub B, C, D, E, F, G, e nei giorni sotto specificati:

<b>GIORNI</b>	<b>AREE INDIVIDUATE</b>
<b>tutti i mercoledì:</b>	- posteggio n. 1 dimensioni 8x4 (32 mq.) in Contrada Macina, per la vendita di FRUTTA, VERDURA e GASTRONOMIA;
<b>tutti i giovedì:</b>	- posteggio n. 1 dimensioni 6x4 (24 mq.) in Piazzale S. Michele, per la vendita di PRODOTTI ITTICI con negozio mobile;
<b>tutti i venerdì:</b>	- posteggio n. 1 dimensioni 6x4 (24 mq.) in Piazzale S. Michele, per la vendita di PRODOTTI ITTICI con negozio mobile;

GIORNI	AREE INDIVIDUATE
<b>tutti i sabati pomeriggio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- posteggio n. 1 dimensioni 9x4 (36 mq.) sito c/o parcheggio Banca delle Marche, per la vendita di prodotti di GASTRONOMIA con negozio mobile;</li> <li>- posteggio n. 2 dimensioni 8x4 (32 mq.) sito al lato est del monumento al Beato Pietro, per la vendita di prodotti di GASTRONOMIA con negozio mobile;</li> </ul>
<b>tutte le domeniche e festività religiose:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- posteggi n. 1 e n. 2 dimensioni 8x4 (32 mq.) nel Piazzale antistante il cimitero, per la vendita di FIORI e PIANTE;</li> </ul>
<b>tutte le domeniche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- posteggi n. 3 e n. 4 dimensioni 8x4 (32 mq.) in Piazzale S. Michele, per la vendita di FRUTTI DI STAGIONE.</li> </ul>

#### **Art. 4 - DISCIPLINA DEI MERCATI SETTIMANALI.**

1. I mercati settimanali del Comune di Mogliano si svolgono nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di Capodanno, Epifania, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, Natale, S. Stefano ed eventuali altre festività infrasettimanali che venissero istituite, nei quali casi viene anticipato al giorno precedente non festivo.

2. L'orario di funzionamento del mercato settimanale è dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

3. Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 8.30, in caso contrario viene considerato assente ingiustificato.

4. Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14.00 ed in ogni caso l'attività di vendita dovrà cessare entro le ore 13.00.

5. In caso di coincidenza del giorno di mercato con quello di svolgimento della fiera il mercato è soppresso, senza oneri di rimborso per canone e TOSAP.

6. L'operatore ha l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, ponendoli in adeguate attrezzature.

7. L'operatore commerciale deve occupare esclusivamente il posteggio assegnatogli; l'operatore che posiziona la merce posta in vendita, fuori degli spazi assegnati è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,47 a € 464,81.

8. **Nel caso di posteggi liberi, ai fini dell'assegnazione degli stessi (ex art. 29 L.R. n. 26/99 e succ. modifiche), occorrerà tener conto, quali criteri di priorità, in primo luogo dell'assegnazione per miglioramento ai titolari dell'attività già presenti sul mercato sulla ba-**

se di: 1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato, a partire dall'anno in cui il Comune possiede la documentazione in grado di provare tale priorità; per gli altri criteri di priorità, si rinvia all'art. 29 L.R. n. 26/'99 e succ. modifiche.

**Art. 5 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE  
VUOTI.**

1. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità: a) maggior numero di presenze effettive nel mercato; b) maggior numero di presenze di spunta nel mercato; c) anzianità di inizio attività di commercio ambulante attestata dal registro delle imprese.

2. Il personale della Polizia Municipale provvederà, con inizio alle ore 8.30 alle operazioni di spunta delle assenze degli operatori titolari di posteggio, quindi procederà all'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori che si sono presentati per la spunta giornaliera seguendo i criteri sopra elencati.

3. La Polizia Municipale provvede ad aggiornare e conservare il Registro delle presenze.

**Art. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO NEI CASI DI RISTRUT-  
TURAZIONE EDILIZIA.**

1. Il Sindaco, con provvedimento motivato e dietro specifica richiesta dell'interessato, al fine di evitare limitazioni nell'uso delle proprietà, potrà, in centro storico, procedere alla revoca della concessione del posteggio, nel caso in cui i fabbricati fronteggianti i banchi di vendita, siano soggetti a ristrutturazione edilizia.

**Art. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUB-  
BLICO INTERESSE.**

1. Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

2. Qualora sia revocata la concessione di cui all'art. 6 e all'art. 7, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato.

**Art. 8 - FIERE DELL'ASCENSIONE E DEL PATRONO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI.**

1. La fiera dell'Ascensione cade la domenica dell'Ascensione (in genere 40 giorni dopo la Pasqua). Il giorno del patrono è il 24 Giugno: la fiera del Patrono si tiene in tale giorno se festivo; se tale giorno è feriale, la fiera si terrà la domenica successiva.

2. La fiera ha inizio alle ore 6.30 e termina alle ore 14.00. Il posteggio deve essere lasciato libero entro le ore 14.00 ed in ogni caso l'attività di vendita dovrà cessare entro le ore 13.30. Gli operatori commerciali che vendono o somministrano prodotti quali dolci, gelati, frutta secca, gastronomia, libri, dischi, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, artigianato locale, sono esentati dal rispetto dell'orario e possono svolgere la loro attività anche nel pomeriggio.

**3. Le aree e le vie interessate dallo svolgimento delle fiere, sono individuate nelle planimetrie allegare sub H (Fiera dell'Ascensione) e sub I (fiera del Patrono), demandando, di volta in volta, all'Ufficio di Polizia Municipale, l'individuazione del numero dei posteggi e le relative dimensioni, tenuto anche conto delle situazioni di viabilità, ristrutturazioni edilizie e inconvenienti di ogni altro genere che si venissero ad avere.**

4. Il Comune può valutare l'opportunità e la necessità - in relazione a situazioni di viabilità o ad eventuali lavori - di modificare la localizzazione dei posteggi della fiera.

5. L'occupazione del posteggio deve avvenire entro le ore 7.30, dopo di che tale posteggio sarà a disposizione dell'ufficio comunale preposto che provvederà a nuova assegnazione, prima seguendo la graduatoria, quindi esaurita la stessa, si procederà all'assegnazione a coloro che non hanno inoltrato la domanda, ma che sono presenti nella fiera, secondo i criteri previsti dall'art. 27 della L.R. n. 26/99.

6. In occasione delle Fiere, durante le eventuali manifestazioni religiose che si potranno tenere per le vie del paese, è fatto obbligo a tutti gli operatori commerciali di sospendere l'attività e, nei limiti del possibile, di chiudere il banco; l'inottemperanza a tale disposizione sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,47 a € 464,81.

**Art. 9 - RISERVA DEI POSTEGGI DURANTE LE FIERE.**

1. Per tutelare l'igiene e la sanità pubblica, nonché per consentire agli operatori di prodotti gastronomici di non arrecare disturbo agli altri operatori commerciali, nonché per motivi di viabilità onde consentire lo svolgimento della manifestazione, i posteggi siti in P.le S. Michele, i posteggi dal n. 42 al n. 44 di Viale XX Settembre, i posteggi dal n. 81 al n. 83 del piazzale Agip e

gio Banca delle Marche (questi tre riservati esclusivamente alla vendita di porchetta), i posteggi n. 145, 146 e 147 presso l'ex campo Boario (questi tre riservati esclusivamente alla cottura e vendita di pesce fritto), sono riservati agli operatori non soggetti ad orario nel senso che possono svolgere l'attività anche nel pomeriggio.

2. I produttori agricoli hanno riservato il posteggio n. 75 di Viale XX settembre.

3. Per la Fiera del Patrono - onde consentire un raggruppamento omogeneo dei posteggi evitando dispersione tra gli stessi - dato il numero limitato dei posteggi disponibili per tale Fiera, le disposizioni riguardanti la riserva dei posteggi di cui sopra, operano solo per i posteggi dal n. 41 al n. 44 di Viale XX Settembre, per quelli dal n. 81 al n. 83 del piazzale Agip e Banca delle Marche, per quelli dal n. 145 al n. 147 presso l'ex campo Boario, i quali dunque sono riservati agli operatori commerciali non soggetti ad orario.

4. Tali riserve operano fino ad esaurimento dei posteggi al momento della relativa scelta.

#### **Art. 10 - MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE.**

1. L'assegnazione dei posteggi viene fatta seguendo l'ordine della graduatoria che è stata formata. Nella formazione della graduatoria sono osservati, nell'ordine, i criteri di priorità stabiliti dall'art. 27 della L.R n.29 del 4/10/99.

**2. L'assegnazione dei posteggi avverrà previa convocazione degli interessati a mezzo posta. E' ammessa la delega in forma scritta ad altra persona per la scelta del posteggio. L'operatore che si presenterà in ritardo, rispetto al termine indicato nella lettera di convocazione, verrà ammesso alla scelta del posteggio immediatamente, nel caso in cui il suo turno sia stato superato dall'operatore successivo posto in graduatoria. La mancata presentazione alla convocazione verrà considerata rinuncia ad effettuare la scelta; in tal caso il nominativo sarà preso in considerazione, ai fini dell'assegnazione del posteggio, solo il giorno della fiera e secondo l'ordine di graduatoria stilata.**

#### **Art. 11 - ISTITUZIONE DEL CANONE.**

1. Ai sensi dell'art. 30 L.R. 4/10/99 n. 26 è istituito il canone per la concessione del posteggio per i mercati e le fiere autorizzate.

2. Con apposita delibera di Giunta Comunale saranno determinati i canoni per la concessione del posteggio nelle fiere e nei mercati.

3. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.

**Art. 12 - NORME IGIENICO – SANITARIE.**

1. Per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari delle aree pubbliche, delle costruzioni stabili, dei negozi mobili, dei banchi temporanei e in generale per i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, si fa riferimento ad apposita ordinanza del Ministero della Salute.

**Art. 13 - DEROGHE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA.**

1. In occasione delle Fiere dell'Ascensione e del Patrono, i commercianti in sede fissa possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della manifestazione in deroga al rispetto degli orari e all'obbligo di chiusura festiva.

**Art. 14 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO AMBULANTE.**

1. Nell'Allegato A sono individuate le aree disponibili sul territorio comunale per Fiere, Mercati e Feste in genere, con l'indicazione dei posteggi, l'ampiezza e la localizzazione degli stessi.

2. Per quanto riguarda il commercio ambulante in forma itinerante, si rinvia a quanto disposto dall'art. 31 c. 7 della L.R. n. 26/99.

**Art. 15 - ABROGAZIONE DI NORME E NORMA DI CHIUSURA.**

1. Il presente Regolamento abroga ogni altro Regolamento, atto o provvedimento precedente con lo stesso incompatibile e/o contrastante in tutto o in parte con la normativa vigente.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme e ai principi generali di cui al D.Lgs. 114/98 e alla L.R. 26/99.